

R.G. n. 8213/2018



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione I

In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

FALLIMENTO SOLDÀ PILLONI S.R.L. (P.IVA.: 03852660244), in persona del curatore e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Vicenza, Viale Sant'Agostino 134, presso e nello studio dell'Avv. IPPOLITO ALFONSO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione

Attore

contro

BERTOLDI LUCILLA (C.F.: BRTLLL51M50E682X) e UDERZO GIUSEPPE (C.F.: DRZGPP50H26H829L), elettivamente domiciliati in Udine, Piazza Matteotti 11/16, presso e nello studio dell'Avv. VIOTTO ALESSANDRO del Foro di Roma e dell'Avv. TABOGA GIULIA del Foro di Udine, che li rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

Avente ad oggetto: Revocatoria fallimentare.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito:



(a) dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 64 L.F. la scrittura privata di data 12.04.2017 stipulata tra Soldà Pilloni s.r.l. da un lato e Bertoldi Lucilla e Uderzo Giuseppe dall'altro e, per l'effetto, condannarsi Bertoldi Lucilla a pagare in favore di Fallimento Soldà Pilloni s.r.l. l'importo di euro 48.000,70 a titolo di saldo fattura n. 171 del 31.12.2010, oltre ad interessi dalla scadenza di pagamento indicato in fattura sino all'effettivo saldo;

(b) in subordine, revocarsi ai sensi dell'art. 67 comma 1 L.F. o, in via ulteriormente gradata, ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F., la scrittura privata di data 12.04.2017 stipulata tra Soldà Pilloni s.r.l. da un lato e Bertoldi Lucilla e Uderzo Giuseppe dall'altro e, per l'effetto, condannarsi Bertoldi Lucilla a pagare in favore di Fallimento Soldà Pilloni s.r.l. l'importo di euro 48.000,70 a titolo di saldo fattura n. 171 del 31.12.2010, oltre ad interessi dalla scadenza di pagamento indicato in fattura sino all'effettivo saldo;

(c) in ogni caso con rifusione di spese e compensi di lite”.

Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:

“Nel merito in via principale: rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;

inoltre, sulla base dell'articolo 10 del contratto di appalto sottoscritto in data 12 gennaio 2007, dichiarare la domanda relativa al pagamento della somma di euro 48.000,70 improcedibile e/o inammissibile per difetto di competenza;

condannarsi la curatela al pagamento in prededuzione ex art. 111 bis L.F. di una somma quantificata dal Giudice secondo equità ex art. 96 c.p.c.;

in ogni caso: spese e compenso professionale integralmente rifusi da pagarsi dal fallimento in prededuzione ex art. 111 bis L.F. e da distrarre in favore dell'avv. Alessandro Viotto, in quanto antistatario”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Fallimento Soldà Pilloni s.r.l. conveniva in giudizio i coniugi Uderzo Giuseppe e Bertoldi Lucilla esponendo: che in data 12.1.2007 quest'ultima aveva affidato la ristrutturazione di un suo immobile sito in Montecchio Maggiore (VI) alla ditta Soldà & Pilloni s.r.l., nominando il marito quale progettista e direttore lavori; che la ditta appaltatrice aveva emesso la fattura n. 171/2010 per l'importo di € 48.000,70 rimasto impagato; che in data 11.9.2014 il pertinente ramo d'azienda veniva ceduto alla ditta Soldà Pilloni s.r.l.; che in data 12.4.2017 quest'ultima sottoscriveva con le controparti una scrittura privata di transazione implicante la dichiarazione di nullità del credito suddetto; che in data 13.7.2017 la stessa veniva dichiarata fallita dall'intestato Tribunale. Il subentrato Fallimento chiedeva dunque dichiararsi l'inefficacia della transazione gradatamente ai sensi dell'art. 64 L.Fall. o dell'art. 67, c. 1, n. 1, L.Fall. o dell'art. 67, c. 2, L.Fall., nonché condannarsi le controparti in solido al pagamento della detta somma di € 48.000,70 oltre interessi dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.

Costituitisi in giudizio, Bertoldi Lucilla e Uderzo Giuseppe eccepivano in via pregiudiziale la nullità



dell'atto di citazione per difetto dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c. e nel merito replicavano che la transazione contestata non era un atto gratuito, ma produceva effetti corrispettivi reali in quanto alla rinuncia del compenso da parte della società *in bonis* faceva fronte la rinuncia alle richieste di risarcimento per i vizi dell'immobile in ristrutturazione. I convenuti sottolineavano inoltre la carenza del requisito della *scientia decoctionis* e osservavano in subordine che, anche in caso di inefficacia della transazione il fallimento dovrebbe dimostrare la sussistenza del credito, ad ora fondato su una mera fattura contestata fin dall'epoca della sua emissione e inoltre non maturato a cagione della clausola 4 del contratto di appalto, secondo cui ciascun acconto sul compenso poteva essere versato solo previa certificazione del direttore lavori circa la corretta esecuzione dell'opera. I convenuti eccepivano ancora che per almeno i primi due acconti sarebbe maturata la prescrizione decennale e che inoltre la domanda sarebbe comunque improcedibile perché la clausola 10 del menzionato contratto deferiva la competenza a decidere su ogni controversia a un collegio arbitrale. Chiedevano quindi il rigetto delle domande avversarie, nonché la condanna del Fallimento al risarcimento di cui all'art. 96 c.p.c.

Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, i convenuti rinunciavano all'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione, mentre il Fallimento esponeva che sulla clausola compromissoria, comunque non opponibile alla procedura in quanto il contratto di appalto risultava privo di data certa, doveva prevalere il foro fallimentare ex art. 24 L.Fall.

All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., venivano rigettate tutte le istanze istruttorie e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica ex art. 190 c.p.c.

Tanto premesso, occorre in primo luogo prendere in esame l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, che risulta infondata.

Ai sensi dell'art. 24 L.Fall. *"il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano"*. Il Foro fallimentare così delineato è esclusivo e non può dunque essere derogato nemmeno da un'originaria volontà concorde dei contraenti, che abbiano inteso individuare un altro foro territoriale o abbiano inteso, come nel caso di specie, deferire agli arbitri le relative controversie: simili clausole diventano infatti inefficaci con la dichiarazione di fallimento e tanto è avvenuto, appunto, con riguardo alla clausola 10 del contratto di appalto, a prescindere che lo stesso si possa considerare opponibile o meno alla procedura.

Quanto alla delimitazione delle "azioni che derivano" dal fallimento, peraltro, la tesi dei convenuti



secondo cui la disposizione in questione non troverebbe applicazione in quanto le azioni appartenevano al patrimonio del soggetto fallito quando ancora lo stesso era *in bonis* risulta sconfessata dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui: *“Per azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fallimentare, devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna: ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare ... le azioni revocatorie fallimentari”* (Cass. n. 17388/2007).

Passando al merito della controversia, si rileva che in primo luogo la Curatela chiede che venga dichiarata l'inefficacia della scrittura privata del 12.4.2017 ai sensi dell'art. 64 L.Fall., ossia considerando la stessa alla stregua di un atto gratuito in quanto la società *in bonis* non sarebbe stata destinataria di alcuna prestazione sinallagmatica a fronte della propria sostanziale rinuncia al credito rappresentato dal prezzo residuo dell'appalto contestato. Gli oppositori replicano per contro che l'atto *de quo* non sarebbe gratuito, ma oneroso, in quanto a fronte della dichiarata nullità dell'obbligazione di pagamento, la committenza avrebbe rinunciato ad agire nei confronti della ditta appaltatrice per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dai vizi dell'immobile.

La *quaestio iuris* va risolta sulla base di quanto statuito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 6538/2010, confermata ancora di recente dalla pronuncia della prima sezione della medesima Suprema Corte n. 23140/2020, secondo cui: *“In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 L.fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa; sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege”*.



Va quindi esaminata con attenzione la scrittura del 12.4.2017, oggetto della richiesta revocatoria.

Nella stessa viene manifestata la comune volontà di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto di appalto del 12.1.2007, con la conseguenza del trattenimento in capo alla ditta appaltatrice del prezzo dell'appalto fino ad allora percepito e con la rinuncia, di fatto, a pretendere il residuo. Nulla viene però statuito in ordine alla corrispettiva rinuncia della committenza a richiedere il risarcimento dei vizi che caratterizzerebbero l'opera fino ad allora realizzata.

O meglio, la scrittura veicola altresì una generica volontà di ciascuna parte a non pretendere null'altro dalla controparte e a intendere conciliata ogni controversia pendente, ma nel corpo dell'atto non si fa alcun riferimento a vertenze aperte, attuali o potenziali, idonee a contrapporre le parti firmatarie dell'atto. Nessun elemento induce quindi a ritenere come esistente un seppur potenziale diritto degli odierni convenuti ad avanzare eventuale richieste risarcitorie.

Tanto più che una simile contrapposizione di pretese risulta nella specie sconfessata da almeno due ordini di circostanze.

Da un lato, sottoscriveva la scrittura privata del 12.4.2017 anche Uderzo Giuseppe, che era direttore lavori del cantiere in questione e non committente: lo stesso quindi non avrebbe di certo potuto avanzare una richiesta risarcitoria siffatta, con l'effetto che non avrebbe avuto titolo a firmare il documento in contestazione se lo stesso fosse stato qualificato e inteso dalle parti alla stregua di una transazione.

Dall'altro lato, emerge *ex actis* che le controversie tra gli odierni contendenti inerenti all'esecuzione del contratto di appalto in essere fino al 12.4.2017 erano già state in precedenza risolte transattivamente, con l'effetto che alla "nullità" del credito ivi dichiarata non poteva ormai più corrispondere una simmetrica rinuncia a far valere un'eventuale responsabilità risarcitoria per vizi. In data 14.12.2011 è stato infatti sottoscritto un accordo tra Soldà & Pilloni s.r.l. e Uderzo Giuseppe, che è stato espressamente qualificato quale transazione di carattere novativo (doc. 7). Nello stesso, inoltre, viene richiamato un "accordo transattivo tombale" sottoscritto tra Soldà & Pilloni s.r.l. e Bertoldi Lucilla in data 24.5.2011.

La perizia estimativa dei vizi prodotta dagli odierni convenuti (doc. 11) è datata 17.1.2011 per cui, essendo anteriore ad entrambi i detti accordi (e soprattutto al secondo), è stata presumibilmente posta a fondamento degli stessi e pertanto non può essere ora riesumata per ipotizzare che all'epoca della scrittura privata oggetto di causa persisteva sulla sua base un diritto risarcitorio degli odierni convenuti, cui questi avrebbero rinunciato quale contropartita della rinuncia della ditta appaltatrice *in*



bonis a percepire il compenso residuo.

Lo stesso dicasi per la lettera di contestazione della fattura, datata 14.2.2011 (doc. 5), che dovrebbe essere confluita appunto nell'accordo tombale del 24.5.2011, pur non versato in causa.

Ne segue che l'atto dispositivo posto in essere dalla società poi fallita è connotata da gratuità, dovendosi giungere a tale conclusione sia sulla base del tenore letterale della scrittura contestata sia sulla base della valutazione complessiva degli interessi riferibili alle parti del rapporto durante tutta la sua durata, ossia – secondo quanto preteso dalla giurisprudenza sopra richiamata – sulla base della considerazione della causa concreta dell'atto medesimo.

La Curatela, oltre alla gratuità dell'atto di cui chiede la revocazione, ha anche dimostrato agevolmente, come era suo onere, che lo stesso si è perfezionato entro il biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, risalente alla data del 13.7.2017. Nessuna argomentazione va spesa invece in merito alla ravvisabilità dell'elemento soggettivo della c.d. *scientia decoctionis*, in quanto escluso dal perimetro applicativo dell'art. 64 L.Fall.

In sensi di tale disposizione normativa, la scrittura privata del 12.4.2017 deve essere pertanto dichiarata inefficace nei confronti della massa dei creditori del Fallimento e Bertoldi Lucilla, in qualità di committente tenuta ad adempiere all'obbligazione di pagamento del prezzo dell'appalto, dovrà versare alla Procedura la somma di € 48.000,70 oltre interessi legali dalla scadenza del pagamento al saldo.

Vanno prese in considerazione a questo punto le eccezioni, svolte dai convenuti, di prescrizione almeno parziale nonché di difetto di prova del credito in quanto fondato su una mera fattura, ossia su un documento fiscale di formazione unilaterale.

Entrambe le eccezioni vanno respinte, proprio sulla base della suddetta scrittura privata datata 12.4.2017, in quanto la stessa, pur scontando l'inefficacia relativa che consegue alla revocatoria nei confronti della massa di creditori del Fallimento, conserva pur sempre la valenza di un riconoscimento di debito proveniente dagli odierni convenuti, in quanto in essa vi si legge espressamente che la fattura n. 171/2010 era rimasta impagata per € 48.000,70.

Da un lato, tale riconoscimento comporta un'interruzione della prescrizione decennale, se il relativo termine non era a detta data già spirato, o in alternativa una rinuncia da parte dei debitori alla prescrizione medesima, laddove detto termine fosse invece all'epoca già integralmente maturato, ai sensi del secondo comma dell'art. 2937 c.c.

Dall'altro lato, il medesimo riconoscimento determina a beneficio del soggetto creditore la *relevatio*



ab onere probandi di cui all'art. 1988 c.c., con l'effetto che spettava agli odierni convenuti dimostrare che il relativo credito era inesistente o era stato estinto: gli stessi hanno tentato di fornire tale prova sulla scorta di un asserito accordo di compensazione tra il residuo debito e un controcredito scaturente da vizi edilizi, ma non sono stati in grado di dimostrare l'esistenza di questi ultimi. *Rectius*, tali asseriti vizi – in quanto esplicitamente fondati su una lettera di contestazione e su una perizia del febbraio 2011 – sono stati presumibilmente oggetto della precedente transazione datata 24.5.2011, mentre non si può ritenere che anche la residua esposizione di € 48.000,70 sia confluita in detto accordo proprio perché successivamente il relativo debito è stato oggetto di un riconoscimento esplicito da parte degli odierni convenuti.

L'azione promossa dalla Curatela merita quindi integrale accoglimento.

In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione, stante il deposito delle sole memorie ex art. 183 c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria.

Va invece rigettata, in quanto infondata, la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria avanzata dai convenuti nei confronti del Fallimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1. dichiara priva di efficacia nei confronti dei creditori del Fallimento Soldà Piloni s.r.l. la scrittura privata datata 12.4.2017 oggetto di causa;
2. condanna Bertoldi Lucilla a pagare al Fallimento Soldà Piloni s.r.l. la somma di € 48.000,70 oltre interessi legali dalla scadenza dell'obbligazione fino al saldo effettivo;
3. rigetta ogni altra domanda svolta in causa, inclusa quella risarcitoria ex art. 96 c.p.c.;



4. condanna Bertoldi Lucilla e Uderzo Giuseppe, in solido tra loro, a rifondere in favore del Fallimento Soldà Piloni s.r.l. le spese di lite, liquidate in € 545,00 per esborsi e in € 6.738,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.

Così deciso in Vicenza, il 7 aprile 2021.

Il Giudice

Dott.ssa Aglaia Gandolfo

